



23128-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 132/2021
MARIAROSARIA BRUNO		UP - 20/01/2021
DANIELE CENCI		R.G.N. 8225/2020
GIUSEPPE PAVICH		
DANIELA DAWAN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna provvisoria dell'INAIL e rigetto nel resto.

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. (omissis) del foro di BERGAMO in difesa della parte civile (omissis), unitamente alle conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA in difesa della parte civile

INAIL che chiede il rigetto del ricorso come da conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. (omissis) del foro di ROMA in difesa del responsabile civile (omissis) SPA che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di BERGAMO difensore di (omissis) (omissis) che chiede riportandosi ai motivi ne chiede l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di (omissis) , per aver assegnato alla costituita parte civile Inail una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 100.000,00, posta in solido a carico dell'imputato e del responsabile civile (omissis) spa, l'ha confermata nel resto.

2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. perché, nella sua qualità di amministratore della "(omissis) SRL" e pertanto di datore di lavoro, cagionava per colpa lesioni personali gravissime al dipendente (omissis) il quale, addetto alle mansioni di attività di movimentazione terra e di posizionamento di pietre presso il cantiere edile sito in via (omissis) , ove erano in corso lavori di sistemazione e posa terra da giardino, mentre stava lavorando nei pressi del muro in cemento della rampa di accesso carraia, poiché la terra che veniva depositata nei pressi del muro eliminava di fatto la funzione del parapetto in cemento esistente, cadeva rovinosamente dal predetto muro in cemento sulla rampa carraia da un'altezza di 2,70 metri, così procurandosi lesioni, consistite in "*trauma cranioencefalico con frattura etmoide orbitaria sx ed ESA, frattura grande trocantere femorale dx e frattura polso sx in politrauma*" dalle quali derivava, dapprima, una prognosi riservata e, quindi, una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore a 40 giorni, con postumi permanenti di menomazione dell'integrità psicofisica con grado di invalidità riconosciuto dall'INAIL del 52% "*sindrome soggettiva del traumatizzato cranico; ipoacusia post traumatica; disturbi dell'equilibrio, occhio sinistro: non percezione luce, esiti anatomico-funzionali di frattura scomposta del radio*". Al (omissis) è contestata, oltre alla colpa generica, la violazione dello specifico obbligo previsto dall'art. 122 d.lgs. 81/08 per non avere installato idoneo e robusto parapetto sul ciglio del muro della rampa di accesso al garage, al fine di prevenire lo specifico rischio di caduta dall'alto, prima di eseguire i lavori di movimentazione terra e di modellamento giardino, che avrebbero comportato l'innalzamento del livello del piano per riempimento sul lato ovest della rampa carraia.

3. Avverso la sentenza di appello interpone ricorso il difensore dell'imputato mediante la formulazione di quattro motivi, con cui, rispettivamente deduce:

3.1. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione al principio del *devolutum* e del divieto di *reformatio in peius*, per aver concesso alla parte civile INAIL la provvisionale immediatamente esecutiva, non disposta in primo grado, in assenza di impugnazione della parte civile.

La Corte territoriale, infatti, non ha tenuto conto che l'INAIL non ha chiesto la provvisionale per la prima volta nel giudizio di appello: invero, nelle conclusioni

rassegnate in primo grado, il difensore dell'INAIL aveva chiesto che il Tribunale disponesse una provvisionale immediatamente esecutiva (pari ad euro 200.000, oltre ad interessi e rivalutazione), alla medesima stregua in cui l'aveva richiesta anche la parte civile (omissis). In relazione a tali richieste, tuttavia, il primo giudice non si pronunciava, limitandosi a rimettere le parti davanti al giudice civile per l'esatta quantificazione del danno. Sono le stesse Sezioni Unite, nella pronuncia presa a riferimento dalla Corte territoriale, ad affermare che, nell'ipotesi in cui la richiesta, avanzata dalla parte civile, sia stata respinta ovvero nel caso in cui il giudice di primo grado non si sia pronunciato sulla stessa, il giudice di secondo grado non può pronunciare la condanna a pagamento della provvisionale in mancanza di appello della parte civile sul punto.

3.2. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in relazione al principio del *devolutum* e del divieto di *reformatio in peius*; violazione del diritto di difesa e dei principi espressi dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Dan contro Moldavia, in riferimento all'art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU. La Corte territoriale ha ribaltato la valutazione del giudice di primo grado, minando le incontestate prove dichiarative raccolte in dibattimento, giungendo a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in ordine ad un'ipotizzata falsa testimonianza di (omissis) (omissis) e di (omissis). Testimonianze ritenute, al contrario, del tutto attendibili dal primo giudice. A fronte dell'assenza di impugnazione di tutte le parti processuali al riguardo, l'affermata credibilità dei testi (omissis) e (omissis) costituiva un punto intangibile della sentenza di primo grado in quanto mai portato all'attenzione del giudice di appello. Tali dichiarazioni, inoltre, hanno costituito il presupposto legittimo e naturale su cui venivano poi incentrati i motivi di appello. L'asserita non credibilità degli anzidetti testimoni era rilevata solo dopo la discussione in appello, di talché l'imputato non è stato posto nelle condizioni di difendersi sul punto, non essendo stata disposta alcuna rinnovazione della prova orale.

3.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla deposizione del (omissis), che, pur indicato dalla parte civile (omissis), ha del tutto confutato la ricostruzione dell'infortunio riportata nel capo di imputazione.

3.4. Mancanza di motivazione con riguardo al motivo di appello con cui si invocava la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., attesa la diversa ricostruzione del fatto, rispetto al capo di imputazione, così come emersa nel giudizio di primo grado.

4. Sono pervenute in cancelleria memorie difensive dei difensori delle costituite parti civili, avvocati (omissis) e (omissis).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è unicamente il primo motivo, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.

2. Quanto al primo motivo. Nel caso di specie, il contesto processuale è schematizzabile nei seguenti termini: nelle conclusioni rassegnate in primo grado, la parte civile INAIL, al pari della parte civile <sup>(omissis)</sup>, aveva fatto richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva. Su entrambe tali richieste il Tribunale non aveva tuttavia provveduto, limitandosi a rimettere le parti davanti al giudice civile per l'esatta quantificazione del danno. Deve osservarsi che la fattispecie in esame presenta un profilo diverso rispetto a quella per le quale sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179), che hanno stabilito il principio secondo cui *"Non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante"*. L'ipotesi al vaglio delle Sezioni Unite riguardava un giudizio di appello - promosso unicamente dall'imputato, avverso la sentenza che si era anche pronunciata sulla condanna ai sensi dell'art. 539 comma 1, cod. proc. pen. - in cui la parte civile, non appellante, avanzava, per la prima volta, la richiesta di una provvisionale ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen., poi disposta dal giudice di appello con immediata esecutività ai sensi dell'art. 540, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza delle Sezioni Unite non si è esaurita nell'affermare l'anzidetto principio, ma ha preso altresì in considerazione il differente profilo in cui la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile sia stata rigettata dal giudice di primo grado ovvero sulla stessa non si sia provveduto, affermando che, in detta ipotesi, il giudice di secondo grado non può pronunciare la condanna al pagamento di una provvisionale in mancanza di appello sul punto della parte civile. In tal caso, infatti, la statuizione di rigetto della richiesta di provvisionale ovvero l'omessa pronuncia sulla stessa, da parte del giudice di primo grado, a fronte di espressa richiesta di provvisionale formulata dalla parte civile, costituiscono punti della sentenza. Ne consegue che l'applicazione del principio devolutivo inibisce al giudice di secondo grado la cognizione del punto della sentenza relativo al rigetto ovvero all'omessa pronuncia sulla richiesta di provvisionale, in mancanza di impugnazione della parte civile. Si tratta, come hanno ricordato le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, di valutazioni che si collocano nell'alveo del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) in base al quale la mancata impugnazione di determinati punti della decisione - nozione nella quale rientrano anche, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., le

statuizioni sulle conseguenze civili del reato – determina il verificarsi di una preclusione, dipendente dall'effetto devolutivo del gravame e del principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.

Sulla scorta di quanto testé esposto, il primo motivo deve trovare accoglimento.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia ribaltato la valutazione del giudice di primo grado per aver ipotizzato la falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni (omissis) e (omissis) che il primo giudice aveva, invece, reputato del tutto attendibili, di talché l'imputato non sarebbe stato posto nelle condizioni di difendersi sul punto giacché non è stata disposta alcuna rinnovazione della prova orale. La questione della mancata rinnovazione istruttoria non è pertinente al caso di specie. La rinnovazione della prova dichiarativa afferisce, come è noto, all'ipotesi in cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, intenda riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato. In tal caso egli ha l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere direttamente le prove dichiarative che appaiono decisive per l'affermazione della responsabilità dell'imputato (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

Nell'ipotesi in disamina non vi è stata condanna in riforma rispetto ad assoluzione ma doppia conforme di condanna, di talché la questione proposta è del tutto priva di pregio. La questione in ordine alla valutazione delle indicate testimonianze è inammissibile rispetto a doppia conforme, trattandosi di dissenso di merito su apprezzamento di un quadro probatorio peraltro concordemente valutato.

4. Il terzo motivo resta assorbito. Parimenti assorbito anche il quarto motivo di ricorso giacché le risultanze dibattimentali - per le quali, a detta del ricorrente, il fatto sarebbe diverso da come descritto nel capo di imputazione - afferiscono alla ricostruzione operata dai menzionati testi (omissis) e (omissis) (per le quali l'infortunato aveva, in totale autonomia, collocato delle assi da ponte poggiandone un'estremità sul muretto della parete ovest della rampa e un'altra sulla parete est della stessa) le cui dichiarazioni la Corte del merito ha, con motivazione congrua, logica e precisa, ritenuto non credibili. Ne deriva che esattamente la sentenza impugnata sostiene, sul punto, che «la ricostruzione dell'infortunio operata dalla Corte assorbe il motivo concernente la nullità della sentenza (peraltro infondato anche in diritto avendo avuto modo l'imputato di difendersi rispetto a tutte le emergenze dibattimentali)».

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della provvisoria immediatamente esecutiva, che

viene eliminata. Al rigetto del ricorso nel resto segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (omissis) e INAIL in questo giudizio di legittimità che sono liquidate, per ciascuno, in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della provvisoria immediatamente esecutiva, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (omissis) (omissis) e INAIL in questo giudizio di legittimità che liquida per ciascuno in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 20 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
11 GIU. 2021  
oggi, \_\_\_\_\_



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Irene Coliardo

